



REGIONE

PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 327 del registro

Oggetto: Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante *“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale”*;

VISTA la legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 recante *“Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale)”*;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 7, comma 10, della citata legge regionale n. 2/2005 e ss.mm.ii., il quale demanda al Presidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante *“Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario”*;

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DATO ATTO che con il su citato provvedimento prot. 82022 del 03/08/2020 il Commissario Straordinario ha disposto:



REGIONE

PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

“in virtù della ricognizione effettuata in ordine alle norme regionali in materia elettorale, risulta incompatibile con le disposizioni del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86, l'art. 7, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante “*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale*”, e che pertanto deve ritenersi inapplicabile, nelle parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso;

Per una più facile lettura, l'art. 7 - “*Scheda elettorale*” - della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 deve ritenersi applicabile secondo la seguente formulazione:

- “comma 1. - La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per consentire l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
- comma 3. - Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- comma 5. - In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 6. - Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 7. - Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 8. - Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.”;

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;

DECRETA



REGIONE

PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2020 e B/2020 che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO

REGIONE



PUGLIA

Tabella A (allegata al Decreto n. 327..... emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 03 Agosto..... 2020)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE) 1 2 3	4 5 6 7 8 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)	NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE) 9 10 11 12 13 14 15	

IL PRESIDENTE

EMILIANO



REGIONE

PUGLIA

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo **l'ordine definitivo del sorteggio** compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo



REGIONE

PUGLIA

candidato presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO




REGIONE

PUGLIA

Tabella B (allegata al Decreto n. 327 emesso dal Presidente della
Giunta regionale in data 03 AGOSTO 2020)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV	ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE della PUGLIA (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE di (denominazione della Provincia) SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLO ELETTORE MISTO

IL PRESIDENTE
EMILIANO
